

REGOLAMENTO N.:- 8/96

Regolamento regionale per l'attività di tassidermia ed imbalsamazione per la detenzione e il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei - LR 31.5.1994 n. 30 art. 35 7° comma.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato con deliberazione n. 34/6 del 23.7.1996; LA COMMISSIONE DI CONTROLLO, pur consentendo l'ulteriore corso del provvedimento, decide di annullare parzialmente la deliberazione n. 34/6 del Consiglio Regionale d'Abruzzo in data 23.7.1996, limitatamente all'art. 9 del Regolamento; IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga il seguente regolamento:

Art. 1 1. Ai fini del presente regolamento, s'intende per tassidermia ed imbalsamazione l'insieme d'adeguate e specifiche tecniche che, rispettando l'aspetto esteriore, conservi la pelle dei vertebrati, e d'altre classi zoologiche, per fini scientifici, didattici ed amatoriali, nonché la preparazione in osso dei trofei. Art. 2 1. E delegata alle Province l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tassidermia. Art. 3 1. L'esercizio di tassidermia e d'imbalsamazione è subordinato al rilascio d'apposita autorizzazione nominativa da parte delle Province territorialmente competenti. 2. Alla richiesta d'autorizzazione devono essere allegati atti comprovanti almeno uno dei seguenti requisiti:

a) di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della tassidermia, come certificato dalla Commissione regionale della tassidermia di cui all'art. 4; b) di essere iscritto quale tassidermista da almeno un anno, dall'entrata in vigore del presente regolamento, alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato competente; c) di aver svolto per almeno un biennio, antecedentemente la data dell'entrata in vigore del presente regolamento, l'attività di tassidermista alle dipendenze d'Enti pubblici e/o di imprese private. 3. I dipendenti di Enti pubblici ed Istituzioni pubbliche, musei di storia naturale e gli istituti universitari sono esentati dal possesso dell'autorizzazione e dal conseguimento dell'abilitazione, di cui ai precedenti commi, qualora esercitino l'attività di tassidermista per conto esclusivo dell'Ente di appartenenza e nei locali appositamente adibiti dall'Ente stesso. Art. 4 E istituita presso la Giunta Regionale la Commissione regionale per la tassidermia e l'imbalsamazione che provvede, al superamento di una prova d'esame, al rilascio dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e d'imbalsamazione. 2. La Commissione regionale per la naturalizzazione delle spoglie animali, insediata con decreto del Presidente della Giunta Regionale, è composta:

- dal Dirigente dell'Ufficio regionale Caccia e Pesca, con funzioni di Presidente; - da un veterinario, designato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per l'Abruzzo e Molise «G. Caporale»; - da un zoologo, designato dal Dipartimento di Scienze ambientali dell'Università dell'Aquila. 3. La prova d'esame, alla quale si è ammessi dietro specifica istanza rivolta al Presidente della Giunta regionale, deve accertare la capacità del richiedente di riconoscere le specie selvatiche, con particolare riguardo a quelle protette dalla normativa internazionale, nonché la conoscenza delle leggi venatorie vigenti e delle tecniche di imbalsamazione e manipolazione delle sostanze utilizzate per l'attività di tassidermia. 4. La Giunta Regionale decide il calendario annuale per lo svolgimento degli esami. 5. La Giunta Regionale corrisponde a ciascun componente la Commissione, per ogni giornata d'effettiva partecipazione alle sedute d'esame ed ai sensi della normativa regionale vigente in materia, un gettone di presenza oltre al rimborso spese di viaggio. Art. 5 1. E consentita l'attività di tassidermia nei confronti delle spoglie d'esemplari di fauna appartenenti:

a) alla fauna selvatica di cui all'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, purché prelevata nel rispetto delle norme venatorie vigenti; b) alla fauna esotica purché d'abbattimento, l'importazione, o in ogni modo l'acquisizione, siano avvenuti in conformità alla legislazione vigente e non riguardi specie protette nei paesi d'origine e rispetto alle quali sussistono accordi internazionali di protezione; c) alla fauna, sia indigena sia esotica, di cui sia comprovata la provenienza da allevamenti autorizzati; d) alla fauna domestica. Art. 6 1. Il tassidermista autorizzato ed i soggetti di cui al terzo comma dell'art. 3 devono annotare su un apposito registro di carico e scarico, vidimato dalla Provincia competente, per ciascuno esemplare consegnatogli, o comunque acquisito, per la preparazione tassidermica:

a) la specie animale; b) la data di consegna; c) le generalità del committente, ovvero documentazione

giustificativa del possesso; d) la data di riconsegna, ovvero di cessione dell'esemplare naturalizzato. 2. Fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 6 della legge 11.02.1992, n. 157, entro cinque giorni dalla richiesta di naturalizzazione, il tassidermista deve comunicare alla Provincia competente tutte le notizie riportate sul registro di carico e l'eventuale copia della documentazione probante la liceità del possesso da parte del committente. 3. Trascorsi dieci giorni dalla data di consegna delle spoglie, senza che la Provincia abbia sollevato obiezione, può essere dato luogo alla preparazione tassidermica. Durante tale periodo, le spoglie dell'esemplare rimangono in deposito presso il tassidermista ai sensi degli artt. 1766 e ss. del Codice Civile. 4. Qualora la preparazione tassidermica riguardi soggetti zoologici appartenenti alla fauna domestica, la comunicazione di cui al secondo comma può essere omessa. 5. Le Province possono autorizzare, esclusivamente per scopi didattici e/o scientifici, Enti ed Istituzioni pubbliche ad eseguire la preparazione delle spoglie d'ogni specie di fauna selvatica. Art. 7 1. Il tassidermista deve apporre sui basamenti di sostegno degli animali preparati e consegnati al committente, ovvero comunque ceduti, una piastrina inamovibile recante le generalità, o la ragione sociale, del tassidermista, l'anno dell'avvenuta preparazione ed il numero di scarico con cui compare nell'apposito registro. Art. 8 1. Fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 6 della L.R. n. 30/1994, chiunque rinvenga sul territorio regionale esemplari morti delle specie selvatiche di cui all'art. 18 della legge 157/1992, al fine di legittimarne il possesso per un'eventuale naturalizzazione, entro ventiquattro ore dell'avvenuto ritrovamento deve darne comunicazione alle Province tramite lettera raccomandata. 2. Trascorsi sette giorni dalla data d'inoltro senza che le Province sollevino obiezioni, la richiesta costituisce documento d'origine e sostituisce la comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6. 3. Le Province possono acquisire le spoglie dell'animale o richiedere la disponibilità temporanea dell'animale preparato. Entro l'anno successivo alla data d'avvenuta naturalizzazione, le Amministrazioni Provinciali possono acquisire permanentemente l'esemplare preparato rimborsando al detentore esclusivamente le spese di preparazione. Art. 9 1. Fermo restando quanto disposto dall'artt. 6 e 30 della legge 11.02.1992, n. 157, l'autorizzazione di cui all'art. 3 è sospesa per dodici mesi nel caso in cui il tassidermista non ottemperi alle disposizioni del presente regolamento. In caso di recidiva l'autorizzazione è revocata e non può essere richiesta prima di tre anni; in caso di ulteriore recidiva, ovvero di recidiva specifica, l'autorizzazione è revocata definitivamente. Art. 10 1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento i possessori di preparazioni tassidermiche devono darne comunicazione alle Province. 2. L'Amministrazione Provinciale competente provvede al rilascio di una piastrina numerata che viene, a cura del richiedente, apposta saldamente sul basamento di ciascuno degli esemplari naturalizzati dichiarati. Art. 11 1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, s'applicano le norme contenute nella L.R. 31.05.1994, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Il presente regolamento sarà pubblicato nel «Bollettino Ufficiale della Regione». E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione Abruzzo. Dato a L'Aquila, addì 27.8.1996
Verticelli